

	<b>SIDRA</b> Protocollo Generale Prot. N. 14742/20 del 12/05/2020
<b>Convenzione per il servizio del credito di Sidra S.p.A.</b>	
Con la presente scrittura privata	
Tra	
la Sidra S.p.A. con sede legale in Catania, Via G. Vaglieri n. 53 - P.Iva 03291340874	
in persona del Prof. Fabio Faluto, Presidente e legale rappresentante pro tempore e	
di seguito denominata semplicemente "Sidra"	
...	
<b>INTESSATO</b>	
Sidra S.p.A. ha la necessità di procedere ad una azione capillare e massiva di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi.	
e, è disposto, pertanto, l'invio a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di fiducia della società in cui si chiede di voler manifestare le proprie disponibilità ad assumere l'incarico in questione come da lettera agli atti della società.	
all'uopo, il professionista ha manifestato l'interesse a svolgere l'incarico predetto,	
impegnato a "prestazione esclusiva per il recupero degli incassi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017,	
le parti convengono e stipulano quanto segue	
<b>Art. 1) Premesse</b> - La premessa di cui in epigrafe costituisce parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.	
<b>Art. 2) Oggetto</b> - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di professionista legale in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero delle partite a credito vantate da Sidra S.p.A. a fronte delle fatture commerciali inviate da parte degli utenti del Bil con argomenti indicati nell'allegato tecnico.	
Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali oltre indenne sull'allegato Bil di competenza del professionista, anche, le partite commerciali	

**SIDRA**  
**Protocollo Generale**  
**Prot. N. 15092/20**  
**del 13/05/2020**

di affidare su cui si necessita preliminarmente una verifica più accurata sull'idoneità del credito.
<b>Art. 3) Accettazione</b> - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di professionista legale di cui alla presente scrittura privata ed alle condizioni di cui sopra. La prestazione oggetto del presente contratto viene assunta dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e competerà da parte del medesimo l'esecuzione delle attività sotto supervisione di specifici orari e con l'istituzione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.
<b>Art. 4) Incompatibilità</b> - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunque d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico stesso accertato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento stesso. Il professionista Patta anche le eventuali responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
<b>Art. 5) Modalità</b> - L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle seguenti fasi:
1) Il professionista verifica in ordine alla recuperabilità ed esigibilità del credito ed appone dattila di qualunque tentativo a fronte della consistenza del debito, in caso di disamina negativa, dovrà concludersi con una relazione certificativa dell'insuccesso.

<p>de. 07/01/17</p>	
<p><b>III) Andamento della lettera di diffida e messa in mora contenente gli elementi costitutivi ai sensi del codice civile, tale fase verrà anticipata da qualsivoglia ulteriore contatto telefonico e mail, poi con l'utenza morosa, si predilige l'invia della lettera di diffida e messa in mora tramite pec.</b></p>	
<p><b>III) La lettera di diffida e messa in mora redatta nel rispetto assoluto della Normativa vigente, ivi comprese le disposizioni dell'ARENA, dovrà contenere, anche, l'invito ad un eventuale sottoscrizione di un piano di rientro del debito così come previsto dalla Deliberazione ARENA, l'inserimento della ricevuta in virtù della quale viene escussa l'interruzione della prescrizione e di ogni termine secondario e una clausola di stile con quale è rappresentata di non tener conto del valore giuridico della lettera se sono nel frattempo intervenuti pagamenti.</b></p>	
<p><b>IV) Decorsi i termini della lettera di diffida, il professionista dovrà effettuare un ulteriore attività di valutazione e verifica sull'opportunità di agire in giudizio per la recupero del credito e dell'azione giudiziale più congeniale da intraprendere, in caso negativo, inviare una relazione conclusiva di inesigibilità del credito.</b></p>	
<p><b>V) Attività giudiziale mediante procedimento monitoria e/o altro suggerito dal professionista incaricato con cura di svolgere tutte le fasi ivi comprese quelle afferrate il calcolo delle spese di regolazione del provvedimento giudiziale</b></p> <p>La prestazione dovrà essere svolta personalmente e con diligenza, il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento emanato approvato dal Cda in data 24/04/2017</p>	
<p>Tutte i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e non e espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo il profes-</p>	<p>3</p>

<p>nato, oltre a svolgere le prestazioni affianco al mandato di patrimonio legale, si occupa, altresì, di svolgere le seguenti attività: relazionare, periodicamente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 - passività probabile, possibile e remota e con ai fini degli obiettivi adempimenti previsionali e contabili, rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i titolari di strumenti emessi mediante comunicazione all'incaricato per delle attività di controllo, tutela, dello stato e ruolo dell'iter procedurale instaurato, fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, ma scritti su esili, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società, predisporre eventuali atti di transazione della vertenza motivatamente proposta e validazione per la Società. Qualora richiesta, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevole utile all'adempimento dell'incarico.</p> <p>Il Professionista incaricato continuerà l'intervento depositato del provvedimento giurisdizionale in modo da permettere alla società il costante aggiornamento circa lo svolgimento del contenzioso in oggetto. Il professionista, altresì, prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica-giuridica idonea a tutelare gli interessi della società, ivi comprese istanze e direttive necessarie per dare completa esecuzione alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica contropi imposta di registro atti giudiziari) e preventivi pregiudiziali per la Società.</p>	
<p><b>Art. 6) Durata</b> - L'incarico avrà durata limitata allo svolgimento delle attività necessarie finalizzate al recupero stragiudiziale e giudiziale del credito.</p>	
<p><b>Art. 7) Compensazione</b> - Il compenso sarà costituito in funzione della reale ed effettiva riscossione del credito e corrisposto secondo i seguenti criteri:</p>	
<p>4</p>	



convalida ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei suddetti documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legitimerà Bdrin SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1436 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

**Art. 13) Foro competente** - Per qualunque controversia dovesse sorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

**Art. 14) Registrazione** - La presente convenazione è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.


**Art. 15) Rinvio** - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 c.c. e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.


\*\*\*

Il sottoscritto Avv. **FLORIO VALERIA MARIA ANTONIETTA**  
 C.F. **FLRVRH78M48C351X**, con  
 studio in **MASCALUCIA (CT) VIA S. LLI CAIROU 1° BX. 12**  
 P.IVA **05456450972**  
 con l'apposizione della sottoscrizione in calce

dichiara ed accetta

la presente convenazione e le clausole che disciplinano l'incarico di recupero del credito di cui sopra


Il Procuratore  
 Avv. 

La Bdrin S.p.A.  
 Pao. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti

**Art. 1) Rinvio** - Art. 10 Codice Civ. Art. 111 P. 100 Art. 12 Mobili 211 Art. 13 P. 10

**Procuratore**

Il Procuratore  
 Avv. 

LA BDRIN S.p.A.  
 Pao. 